

GIURISPRUDENZA

CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
– SEZIONE III – SENTENZA 28
SETTEMBRE 2018 (DEP. 9 NOVEMBRE
2018) N. 4264/18

Causa di estinzione del reato –
Prevalenza del proscioglimento nel
merito – Condizioni – Completezza
dell'istruttoria

*In presenza di una causa di estinzione
del reato la pronuncia della sentenza di
proscioglimento postula che il giudice
disponga di tutti gli elementi probatori
per stabilire se il fatto sussista o meno:
non ricorre tale ipotesi qualora
l'istruttoria sia incompleta e
l'insussistenza del reato non emerga
ictu oculi dagli atti ma postuli
l'espletamento di una perizia.*

Formule di proscioglimento preclusive
dell'azione civile – Il fatto non
costituisce reato – Irrilevanza

*La formula «il fatto non costituisce
reato» non è suscettibile di
pregiudicare l'imputato qualora, in
concreto, difetti l'accertamento del
fatto storico da parte del giudice del
merito.*

Impedimento del consulente tecnico –
Sospensione del dibattimento –
Irrilevanza ai fini della sospensione
della prescrizione

*L'impedimento di un consulente tecnico
che abbia determinato la sospensione
del dibattimento non rientra tra le
cause di sospensione della
prescrizione, trattandosi di esigenza
istruttoria e l'eventuale accordo tra le
parti per la sospensione del termine
prescrizionale è irrilevante giacché la
materia è sottratta alla disponibilità
delle parti.*

Prescrizione del reato maturata prima
della sentenza di condanna di primo

grado – Revoca delle statuizioni civili contenute nella sentenza impugnata

Quando il giudice di appello accerti che la prescrizione del reato è maturata prima della sentenza di primo grado, nel pronunciare la declaratoria di estinzione del reato, deve contestualmente revocare le statuizioni civili in essa contenute in quanto la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, sarebbe illegittima, in assenza di una pronuncia penale di condanna.

CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
La Terza Sezione Penale composta dai magistrati
Dr. Di Fiore Donatella PRESIDENTE
CONSIGLIERE
Dr. Santini Donatella CONSIGLIERE
Dr. De Simone Marinella
CONSIGLIERE
Udita la relazione della causa fatta all'odierna udienza dibattimentale dal consigliere relatore Dr. Di Fiore
Inteso l'appellante
Inteso il Procuratore Generale, Dr. Cicerchia
ed i difensori, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Rimini in data 22.03.2017 n. 531

CONTRO

(omissis)

L'estinzione dei reati di falso e di quello contravvenzionale per prescrizione, di cui si dirà a breve, pregiudica, in forza del dovere di immediata declaratoria di proscioglimento ex art. 129, comma II

c.p.p., ogni approfondimento in merito alle ipotizzate violazioni edilizie, che non potrebbe che avvenire attraverso un'integrazione istruttoria. Dovendosi evidenziare che la facilità dell'errore in materia è attestata dalla stessa difficoltà espressa dal CT dell'Accusa, il quale in corso di causa ha dato conto, con nota scritta, agli atti, di avere prodotto un conteggio sbagliato nella propria relazione, che pertanto rettificava

CAPO A)

Con i motivi d'appello, l'imputata X ha domandato l'assoluzione con formula piena perché «il fatto non sussiste» sul rilievo che la formula adottata dal primo Giudice, «il fatto non costituisce reato», potrebbe pregiudicarla nel corso di un eventuale processo civile.

Sul punto si osserva che la pronuncia della sentenza di proscioglimento richiesta postulerebbe che questa Corte disponesse di tutti gli elementi probatori per stabilire se il fatto sussista o meno. Ma, come testé osservato, così non è e sarebbe necessario disporre una perizia per accertare la sussistenza del reato contravvenzionale sub G che costituisce presupposto di quello contestato al capo A).

Secondo la giurisprudenza di legittimità, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare una sentenza di proscioglimento con formula piena soltanto nel caso in cui le circostanze idonee ad escludere la sussistenza del reato emergano dagli atti in maniera inequivocabile (cfr. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 10284 del 04/03/2014: «La formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta

prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze»; in tal senso anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 43853 del 25/10/2013; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 23680 del 31/05/2013; Cass. Sez. U., Sentenza n. 35490 del 15/09/2009).

Dunque, se è vero che la formula, meno favorevole, di proscioglimento per estinzione del reato di cui all'art. 129 c.p.p. prevale su quella assolutoria in forma dubitativa di cui all'art. 530, co. 2°, c.p.p., lo stesso si deve concludere a maggior ragione per il caso in cui — come nella specie — l'istruttoria sia incompleta e l'insussistenza del reato non emerga affatto *ictu oculi* dagli atti.

Si rileva, inoltre, che in concreto la formula «il fatto non costituisce reato» non pare nella specie pregiudicare l'imputata, mancando l'accertamento del fatto storico, non pienamente verificato né dal Giudice di prime cure né da questa Corte.

Solo qualora l'imputata S. avesse scelto di rinunciare alla prescrizione, questa Corte sarebbe stata tenuta a disporre l'approfondimento istruttorio per accertare la sussistenza delle violazioni contestate. In assenza di tale rinuncia, e stante la prescrizione del reato presupposto (la contravvenzione di cui al capo G) d'imputazione), questa Corte non può che confermare la pronuncia

assolutoria con la formula adottata dal Tribunale di Rimini.

(omissis)

CAPO G)

La contravvenzione contestata al capo G) d'imputazione risulta effettivamente essersi prescritta precedentemente alla pronuncia di primo grado, come sostenuto dalle Difese.

Agli atti si rinviene il verbale di sopralluogo del 22.03.2012 richiamato dal Tribunale di Rimini per sostenere che, a quella data, i lavori erano ancora in corso. Tuttavia, dalla lettura del documento si ricava che né il rifacimento del solaio della cucina né i lavori di ampliamento sono oggetto di quella attestazione. Infatti, nel citato verbale si dà espressamente atto che il sopralluogo è stato effettuato in relazione alla pratica n. 60/2012, concernente lavori di manutenzione straordinaria -che nulla avevano a che vedere con le opere in contestazione- e che la disposizione muraria è conforme alla planimetria riportata in detta pratica.

In particolare, la pratica n. 60/2012 concerne opere di manutenzione straordinaria e variante alla pratica n. 32468 del 23.11.2011. Quest'ultima consiste nella comunicazione di interventi di manutenzione straordinaria precedentemente richiesti con pratica n. 400/2011 — datata 14.11.2011, e quindi in epoca successiva al collaudo, con il cui oggetto non ha alcuna attinenza —, concernente la domanda di autorizzazione per svolgere lavori quali l'installazione di un tramezzo di cartongesso e interventi di cambio della pavimentazione della zona pranzo e

della cucina. Il dato è confermato dalla relazione tecnica allegata, nella quale si comunica che, quanto alla cucina, verrà rifatta la pavimentazione: si noti, la pavimentazione, non già il solaio.

Si tratta, all'evidenza, di lavori di miglioria programmati dagli imprenditori Y per il periodo invernale, come frequentemente accade nel settore alberghiero, e che non risultano essere mai stati contestati.

Non soccorrendo il verbale del 22.03.2012 a costituire prova del contrario, come invece ritenuto dal primo Giudice, si deve concludere che i lavori di ampliamento asseritamente illegittimi fossero stati conclusi entro l'inizio della stagione turistica dell'anno precedente. In tal senso depongono, peraltro, i numerosi elementi probatori e le testimonianze richiamate dalle Difese.

In ogni caso, stando alla giurisprudenza di legittimità anche più recente, «la realizzazione di un intervento di riedificazione di una parte preesistente, seppure abusivo, non può far rivivere la permanenza di una precedente condotta ormai perfezionata, anche nei suoi profili di illiceità» (così, ad es., Cass. Sez. 3, Sentenza n. 32079 del 24/07/2013). Il principio è a maggior ragione valido nel caso di specie, stante la completa diversità tra l'oggetto degli interventi contestati e quello dei lavori oggetto del verbale in data 22.03.2012.

La condotta, dunque, deve ritenersi consumata alla data di deposito del collaudo, il 21.06.2011, e la contravvenzione contestata risulta perciò prescritta in periodo anteriore alla sentenza di primo grado, ovvero sia in data 16.08.2016. Nel computo del

termine prescrizionale si deve tenere unicamente conto del periodo di sospensione intercorso tra il 22.11.2016 e il 17.01.2017, pari ad un mese e ventisei giorni. Nessuna rilevanza assume, al contrario, la sospensione tra il 16.02.2016 e l'08.06.2016 (tre mesi e ventitré giorni) in quanto motivata, in primo luogo, dall'impedimento di un consulente tecnico, che ha domandato il rinvio dell'udienza: trattandosi di esigenza istruttoria, la stessa non può farsi rientrare tra le cause di sospensione della prescrizione, essendo, sul punto, ininfluenza l'intervenuto accordo di sospendere il termine prescrizionale giacché la materia è sottratta alla disponibilità delle parti.

Stante la intervenuta prescrizione in data precedente alla pronuncia di primo grado, devono dichiararsi decadute le statuizioni civilistiche.

Infatti, quando il giudice di appello accerti che la prescrizione del reato è maturata prima della sentenza di primo grado, nel pronunciare la declaratoria di estinzione del reato, deve contestualmente revocare le statuizioni civili in essa contenute in quanto la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, sarebbe illegittima, in assenza di una pronuncia penale di condanna (cfr. Cass. sez. 4, Sentenza n. 27393 del 22/03/2018, Cass. sez. 5, n. 44826 del 28.5.2014, Cass, sez. 6, n. 9081 del 21.2.2013). La pronuncia del giudice di secondo grado sugli effetti civili del reato estinto, invero, presuppone che la causa estintiva sia sopravvenuta alla sentenza emessa dal giudice di primo grado che ha pronunciato sugli interessi

civili, mentre, qualora la causa di estinzione del reato preesista alla sentenza di primo grado ed il giudice erroneamente non l'abbia dichiarata, non sussistono i presupposti di operatività dell'art. 578 cod. proc. pen., poiché tale decisione implica una precedente pronuncia di condanna sulle statuizioni civili validamente emessa e gli effetti della sentenza di secondo grado devono essere riportati al momento in cui è stata emessa quella di primo grado. *"Il giudice dell'impugnazione, infatti, non può esercitare poteri che il giudice di prima cura non può validamente esercitare. D'altro canto, è il disposto dell'art. 652 cod. proc. pen.- laddove limita l'efficacia di giudicato della sentenze penali di assoluzione agli effetti civili solo a quelle irrevocabili che accertino, a seguito di dibattimento, che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso (o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima» ad assicurare la tenuta del sistema consentendo, anche nell'ipotesi in cui intervenga una sentenza di estinzione per prescrizione e sia precluso al giudice penale l'accertamento a fini civili, l'esercizio dell'azione civile in sede civile. Anche perché la tutela del danneggiato quando sia intervenuta la sua costituzione di parte civile nel processo penale, è salvaguardata ex art. 2943 cod. civ. dall'effetto interruttivo permanente della prescrizione del diritto al risarcimento del danno per tutta la durata del processo penale -conformemente al principio per cui un tale effetto deriva*

dalla domanda giudiziale, qual è quella che la parte civile innesta mediante la sua costituzione nel processo penale- sicché dalla data di cessazione dell'interruzione ricomincia a decorrere il termine per la prescrizione del relativo diritto (Cass. sez. 4, Sentenza n. 27393 del 22/03/2018). (omissis)

P. Q.M.

Visto l'art. 605 c.p.p.

In parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara non doversi procedere nei confronti degli imputati (...) per la contravvenzione loro ascritta al capo G) d'imputazione per essersi estinta per intervenuta prescrizione in data 16.08.2016;

dichiara non doversi procedere nei confronti degli imputati (...) per il reato loro ascritto al capo C) d'imputazione per essersi estinto per intervenuta prescrizione;

assolve l'imputato (...) dai reati lui ascritti ai capi D), E) ed F) d'imputazione perché il fatto non costituisce reato;

assolve gli imputati (...) dal reato loro ascritto al capo I) d'imputazione perché il fatto non sussiste.

Revoca le statuizioni civili.

Revoca l'ordine di demolizione.

Conferma nel resto.

Riserva i motivi in giorni 90.

Bologna, 28.9.2018

CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA -
ORDINANZA 19 marzo 2019 (dep. 29
marzo 2019) n. 4/2019 RIC.

Dichiarazione di ricsuzione -
Manifestazione indebita del

convincimento ex art. 37, comma 1, lett. b, c.p.p. - Anticipazione del giudizio sulla sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. - Esternazione non necessitata o funzionale per l'adozione di provvedimenti ex art. 299 c.p.p. - Accoglimento

Ricorrono i presupposti di cui all'art. 37, comma 1, lett. b, c.p.p., per la ricusazione del magistrato che, pronunciandosi su una istanza di attenuazione della misura cautelare ex art. 299 c.p.p., abbia espresso un giudizio non necessario ai fini della decisione cautelare adottata e tale da costituire anticipazione degli esiti della decisione di merito sotto il profilo della sussistenza o meno dell'attenuante del danno risarcito

LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

riunita in camera di consiglio nelle
persone di

Dr. Orazio Pescatore Presidente
Dr. Eufemia Milelli Consigliere
relatore

Dr. Luciano Varotti Consigliere
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Vista la dichiarazione di ricusazione con richiesta di temporanea sospensione del procedimento in attesa della decisione di questa, Corte, presentata in data 1/3/2019 da X imputato nel procedimento penale n. xx pendente in fase di udienza preliminare avanti al Giudice dell'Udienza Preliminare di Bologna, nella persona del dottor Y

- rilevato che la ricusazione è proposta sul rilievo che il predetto Magistrato,

quale Giudice per le Indagini Preliminari di Bologna, nel corso del giudizio sulla richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere avanzata dalla difesa del X abbia indebitamente manifestato il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione, avendo, nel provvedimento di rigetto del 27/12/2018 (adottato dallo stesso dottor Y), esorbitato dai limiti propri di quell'accertamento incidentale, sconfinando in anticipazioni sui fatti oggetto dell'imputazione, non giustificate né rese necessarie dall'accertamento funzionale al procedimento cautelare di cui era investito (in questi termini Cass. Pen. S.U. n. 41263/2005 e Sez. IV n. 42042/2017).

In particolare; secondo il X il dott. Y nell'affermare che la dazione della somma di E 20.000,00 corrisposta in solido con il coimputato, risultava "insufficiente ai fini risarcitori, in considerazione della gravità del danno arrecato a quest'ultima" tanto "da non poter integrare in ispecie l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p." era incorso in una anticipata ed indebita manifestazione del proprio convincimento sulle questioni oggetto del giudizio (entità del danno, sufficienza della posta risarcitoria e, soprattutto, insussistenza dell'invocabile attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p.), con esternazioni che non risultavano necessitate o giustificate o funzionali (e peraltro neppure avanzate o prospettate dalla difesa nell'istanza ex art. 299 c.p.p.) dall'atto che il giudice era chiamato ad adottare;

- sentite le conclusioni formulate all'odierna udienza dal P.G. in sede, di rigetto della ricusazione;

- considerato che i giudici di legittimità hanno da tempo nettamente delimitato l'ambito della causa di ricusazione di cui all'art. 37, comma. 1, lett. b), interpretando l'avverbio "indebitamente" nel senso che la manifestazione del convincimento deve consistere nell'anticipazione dell'opinione sulla colpevolezza o sull'innocenza dell'imputato senza che ne esista necessità ai fini della decisione adottata e, in definitiva, fuori da ogni collegamento o legame con l'esercizio delle funzioni giurisdizionali inerenti al fatto esaminato, statuendo a Sezioni Unite che: "L'indebita manifestazione del convincimento da parte del giudice espressa con la delibazione incidentale di una questione procedurale, anche nell'ambito di un diverso procedimento, rileva come causa di ricusazione solo se il giudice abbia anticipato la valutazione sul merito della "res iudicanda", ovvero sulla colpevolezza dell'imputato, senza che tale valutazione sia imposta o giustificata dalle sequenze procedimentali, nonchè quando essa anticipi in tutto o in parte gli esiti della decisione di merito, senza che vi sia necessità e nesso funzionale con il provvedimento incidentale adottato (La S.C. ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva respinto l'istanza di ricusazione, in una fattispecie in cui il richiedente deduceva che il giudice avesse espresso valutazioni sul merito del processo, negando l'ammissione d'ufficio di nuove prove per superfluità delle medesime)". (Sez. U, n. 41263 del

27/09/2005 - dep. 15/11/2005, Falzone ed altro, Rv. 23206701);

- rilevato che nel caso di cui si tratta le doglianze dedotte dal ricorrente, sono idonee ad integrare l'ipotesi della "manifestazione indebita del convincimento" (di cui all'art. 37 comma 1 lett. b c.p.p.) da parte del giudicante prima della pronuncia del provvedimento conclusivo della udienza a seguito di richiesta di giudizio abbreviato, da tenersi in data 12/4/2019, in quanto il dott. Y pur nel legittimo esercizio delle funzioni giurisdizionali riguardanti il fatto esaminato, e precisamente valutando la richiesta di attenuazione della misura cautelare nei confronti di X, nel provvedimento di rigetto emesso in data 27/12/2018, ha argomentato in ordine alla insussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. nei termini evidenziati dall'istante (affermando che la somma corrisposta alla persona offesa era "comunque tale da non potere integrare in specie l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p."), esprimendo un giudizio non necessario ai fini della decisione cautelare adottata e tale da costituire anticipazione degli esiti della decisione di merito sotto il profilo della sussistenza o meno dell'attenuante del danno risarcito;

- ritenuto che, per le ragioni sopra esposte, i motivi su cui si fonda la ricusazione risultano fondati e che, pertanto, la richiesta deve essere accolta;

visto l'art. 41 c.p.p.,

PQM

Accoglie la dichiarazione di ricusazione proposta in data 1/3/2019 da X nei confronti del dott. Y in qualità

di Giudice dell'Udienza Preliminare di Bologna.
Così deciso in Bologna il 19.3.2019

TRIBUNALE DI BOLOGNA -
SEZIONE IMPUGNAZIONI CAUTELARI
PENALI – ORDINANZA 15 MAGGIO
2019 (n. 344/19 R.I.M.C.P.)

Dolo alternativo – Tentativo –
Omicidio – Lesioni gravi

Il dolo alternativo, desumibile dall'accertata intenzione lesiva del soggetto attivo che prevede e vuole alternativamente la morte o il grave ferimento della vittima, rientra nella categoria del dolo diretto ed è quindi compatibile con il tentativo

Esigenze cautelari – Attualità del pericolo – Aggressione dell'incolumità altrui – Necessità di ricognizione di effettive ed immediate opportunità di reiterazione – Esclusione

Nel caso di condotte aventi ad oggetto l'aggressione all'incolumità altrui, il requisito dell'attualità del pericolo di cui all'art. 274, lett. c.) c.p.p., non postula la positiva ricognizione di effettive ed immediate opportunità di reiterazione, essendo necessario e sufficiente formulare un giudizio prognostico che si riconnetta alla realtà emergente dagli atti del procedimento ed alle valutazioni di persistente pericolosità che è dato trarre, anche sulla base dei criteri di cui all'art. 133 c.p., dall'innunerevole serie di possibili "bersagli" e di occasioni.

TRIBUNALE DI BOLOGNA
Sezione impugnazioni cautelari penali
(omissis)

ORDINANZA

sull'istanza di appello proposta dal PM di ... avverso l'ordinanza emessa il 18.03.2019 dal GIP di ... con la quale è stata rigettata la richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di X, in atti generalizzato

MOTIVAZIONE

Con l'ordinanza di cui in premessa, il GIP di ... ha rigettato la richiesta di misura carceraria nei confronti del X per il seguente addebito:

artt. 56, 575 c.p., perché alla guida della propria autovettura (omissis); dopo aver profferito all'indirizzo di Y, che si trova a bordo in qualità di trasportata, la seguente frase "perché cosa pensi di tornare a casa oggi?!"; poneva in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionarne la morte; in particolare (omissis) nel percorrere la corsia di sorpasso, si dirigeva repentinamente e volontariamente verso destra e, dopo aver attraversato diagonalmente la corsia di marcia, entrava nella piazzola di sosta (...), urtando dapprima il cordolo in calcestruzzo, quindi le strutture metalliche poste a perimetro della piazzola di sosta ..., impatto a seguito del quale la Y riportava lesioni...

(omissis)

Ritiene il Collegio che la condotta del prevenuto possa dirsi, con adeguato livello di gravità indiziaria, di natura dolosa.

Depongono in tal senso:

- Il racconto delle teste Z, la quale ha riferito di uno spostamento da sinistra verso destra dell'auto condotta dal prevenuto, in assenza di ogni benché minima turbativa apprezzabile e di alcuna frenata;

- L'assenza di tracce di una manovra di emergenza sul manto stradale ovvero di ostacoli capaci di giustificare il repentino cambiamento di direzione;

- La mancata constatazione di problemi meccanici sull'auto condotta dal X;

- Il difetto di ipotizzabile effettivo esito fausto di un'immissione nell'area di sosta dove l'auto aveva terminato la sua corsa, anche alla luce dei danni subiti dal mezzo, provocati da un'andatura ed una condotta di guida sicuramente non consona all'intenzione ipotizzata dal GIP;

- L'atteggiamento del prevenuto poco prima dell'incidente, che aveva nuovamente palesato sintomi di gelosia verso la donna e che aveva pronunciato una frase che suonava come concreta minaccia nei riguardi della vittima, ribadendo nel frangente l'indole che, alla luce delle vicende giudiziarie del X, egli ha rivelato di possedere;

- Lo stesso indagato, in alcuni frangenti, aveva affermato con la Y di aver pensato di dar corso a gesti di tipo autolesionistico, sempre legati all'affanno con cui egli ha vissuto la relazione con la donna.

Tanto premesso, l'assenza di una c.t. cinematica al momento non è in grado di precludere la stima di gravità indiziaria sulla scorta dei dati oggettivi già presenti nel fascicolo e sintomatici della volontarietà della manovra del prevenuto e dell'intenzione lesiva ed autolesionistica, secondo uno schema,

peraltro tutt'altro che infrequente, noto come "omicidio-suicidio".

Nell'impossibilità evidente che potesse concludersi normalmente la (ipotizzata) deviazione dell'auto per una sosta da parte del X, in carenza di prove di anomalie sulla vettura o lungo il percorso della stessa ed in ragione della frase profferita qualche istante prima di un'accelerazione, non altrimenti spiegabile e spiegata, il complesso dei dati dell'investigazione depone per l'intenzione lesiva in capo all'indagato e quindi per la ricorrenza del dolo, nella più benevola delle possibilità, nella forma c.d. alternativa, contraddistinta dal fatto che il soggetto attivo prevede e vuole alternativamente, con scelta sostanzialmente equipollente, l'uno o l'altro degli eventi (morte o grave ferimento della vittima) ricollegabili alla sua condotta, con la conseguenza che si tratta di dolo diretto, compatibile con il tentativo (v. Cass. Pen. 5, n. 6168 del 17/01/2005 - dep. 17/02/2005, Meloro, Rv. 23117401 e più recente, Sez. 1 -, Sentenza n. 43250 del 13/04/2018 Cc. - dep. 01/10/2018, Alfieri. Rv. 274402).

La narrazione della Y, non smentita da prove contrarie, si presenta precisa, seria, circostanziata e non sorretta da scopi calunniosi verso X; non sfugga che proprio il fatto di essersi fatta accompagnare dall'indagato in auto dimostra nella Y un atteggiamento sereno e nuovamente fiducioso nei confronti del prevenuto, mutato, ovviamente, dopo la commissione del fatto per cui si procede. Oltre a ciò, precedenti accuse della donna a carico del X avevano avuto il conforto della

verifica di p.g., come in occasione dei fatti del luglio 2016.

Corretta appare allo stato la qualificazione giuridica della condotta, tenuto conto del mezzo usato per la commissione del fatto, la velocità tenuta, la manovra compiuta, i danni materiali cagionati all'auto e quelli fisici alla vittima, tutti dati che depongono per l'idoneità del comportamento a provocare il decesso della Y.

E' doveroso a questo punto procedere alla verifica della ricorrenza effettiva delle esigenze cautelari e dell'individuazione dell'assetto cautelare più adeguato.

Con riguardo all'esigenza di cui all'art. 274 lett. c) c.p.p., parametri privilegiati (eventualmente anche esclusivi) sono quelli collegati alle peculiari modalità e circostanze del fatto, dal momento che la valutazione negativa della personalità dell'indagato - rilevante per quanto qui interessa - può ricavarsi dai criteri oggettivi stabiliti dall'art. 133 c.p.

Si tratta di elementi che rilevano sia in termini di consistenza della condotta che sotto l'aspetto della capacità a delinquere (la condotta tenuta in occasione del reato rappresenta un elemento specifico assai significativo per valutare la personalità dell'agente). La correttezza di questo ragionamento ha trovato reiterate conferme della giurisprudenza della Suprema Corte, (v. tra le altre Cass. Pen. Sez. V, 16.11.2005, n. 45950, Cass. Pen. Sez. VI 17.02.2005, n. 124040, Cass. Pen. Sez. II 16.10.2013, n. 51843, Cass. Pen. Sez. I, n. 37839 del 02/03/2016 Rv. 267798).

I fatti, nella loro consistenza oggettiva, sono di palese gravità, sia per le conseguenze arrecate alla vittima (solo fortunatamente non esiziali) che per motivi che le hanno sorrette, ossia la volontà di possesso e di controllo anche fisico dell'indagato nei confronti della Y, tipica espressione di un modo d'essere padronale e ossessivo, animato da incontrollabile gelosia.

Da un punto di vista più strettamente soggettivo, l'anamnesi svela nel X un individuo irascibile, incline a comportamenti aggressivi, molesti e violenti, anche con uso di armi.

E' altresì noto come, in tema di applicazione di misure cautelari, rivesta assoluta importanza anche lo scrutinio dell'attualità del pericolo di replica di condotte analoghe; s'impone, più precisamente, di verificare se con certezza o con elevata probabilità l'occasione del delitto si verificherà (Cass. Pen. Sez. III, 19.5.15 - 15.09.15, Marino).

In effetti, questo requisito si esterna con forme differenti, necessariamente connesse con le caratteristiche della condotta illecita tenuta nel caso concreto.

L'assenza di occasione di reiterazione ben potrebbe essere constatata per il venir meno di certi presupposti od elementi della fattispecie (così la cessazione della carica o della qualifica necessaria ad integrare il reato oppure la dissoluzione del sodalizio di appartenenza e di ogni relazione soggettiva necessaria ad alimentare l'oggetto del reato).

Tuttavia nel caso di condotte aventi ad oggetto l'aggressione dell'incolumità altrui, la certezza o l'elevata probabilità

di ripetizione di condotte dello stesso tipo ovvero delle altre condotte indicate nell'art. 274 lett. c.) c.p.p., la condizione di rischio che consente l'adozione del presidio contenitivo, tenuto conto dell'innumerevole serie di possibili "bersagli" e di occasioni di manifestazione di condotte che sono a loro volta espressione dell'indole profonda del soggetto, va scissa dalla positiva ricognizione di effettive ed immediate opportunità di ricadute a portata di mano dell'inquisito, essendo necessario e sufficiente formulare un giudizio prognostico che, anche sulla base dei criteri di cui all'art. 133 c.p., si riconnetta alla realtà emergente dagli atti del procedimento ed alle valutazioni di persistente pericolosità che è dato trarne¹; anche dopo il fatto del (...), il X non si era rassegnato a perdere la Y, tanto da trascendere a condotte che gli sono valse l'applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento (v. anche nota di p.g. ... e s.i.t. della parte lesa del ..., dove emerge l'intenzione del X di non recidere i suoi legami con la donna, nonostante ella gli avesse reso noto di non avere più intenzione di relazionarsi con l'ex convivente).

¹ Va anche ricordato che l'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non va equiparata all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare; Cass. Pen. Sez. VI n. 15978 del 27/11/2015 Ced. Cass. Rv. 266988

Con riferimento alla misura da applicare, anche in ragione di canoni di proporzionalità rispetto a quella che è già in essere, appare presidio idoneo quello degli arresti domiciliari presso la dimora, in ragione della considerazione che il prevenuto si troverebbe di fronte alla prima esperienza detentiva e che egli avrà sicuramente cognizione delle conseguenze di possibili trasgressioni dei precetti imposti e che non risultano trasgressioni ai precetti fino ad oggi imposti.

Per la pena comminabile e la pericolosità del X, non è concedibile il benefico della sospensione condizionale della pena.

P.Q.M.

Visto l'art. 310 c.p.p. applica a X, per il delitto ascrittogli, la misura cautelare degli arresti domiciliari in (omissis)

Bologna, 15.5.2019